

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 32-4857

**Servizio di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico "Via Lattea".
Provvedimenti.**

A relazione degli Assessori Bonino, Quaglia:

La L.R. n. 22/2007 dispone che, considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l'attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di interesse pubblico regionale.

La L.R. n. 2/2009 stabilisce che per il rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, i servizi resi a tali fini sono individuati dalla Regione Piemonte come servizi di interesse generale;

rilevato che tra tali servizi si colloca, a norma dell'articolo 29 della medesima legge, il servizio di innevamento programmato, per le finalità di sicurezza e di fruibilità delle piste che esso garantisce;

considerato che il servizio di innevamento delle piste da sci riveste un ruolo strategico nell'economia dell'intero territorio piemontese, a maggior ragione in un momento, come l'attuale, in cui è indispensabile quantomeno mantenere i livelli occupazionali degli operatori coinvolti, a diverso titolo, nel settore;

dato atto che, nell'ambito della "Via Lattea", il comprensorio sciistico dove maggiormente si concentrano gli impianti di innevamento di proprietà regionale, la Regione Piemonte ha garantito l'erogazione del servizio di innevamento affidandone la gestione a soggetti terzi;

rilevato che per il comprensorio sciistico della "Via Lattea" la convenzione già in essere con la Sestriere S.p.A., che assicurava la gestione dei relativi impianti di innevamento, è giunta a scadenza il 30.5.2012;

dato atto che, in esecuzione della D.D. n. 419 del 10.5.2012 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, la Regione Piemonte, con avviso pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17.5.2012, ha provveduto all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse per il successivo espletamento di una gara, ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico "Via Lattea" rientrante fra i servizi di cui all'Allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici;

dato ulteriormente atto che, a fronte dell'avviso di cui sopra, è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte della Società Sestrieres S.p.A., per cui, ai sensi del paragrafo 9) dello stesso, con Nota Prot. 24711/DB0700 del 12.6.2012 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, agli atti della Direzione, è stata avviata la trattativa con l'unico offerente, esplicitando contestualmente le relative condizioni contrattuali;

rilevato che l'avviso in questione prevedeva l'affidamento del servizio per la durata di tre anni a decorrere dalla stipulazione del contratto, ad un prezzo presunto annuo di euro 3.000.000,00 o.f.e.;

dato atto che nell'offerta del 13.6.2012 (Nota Prot. 531/Dir/GB7pv) la Sestrieres S.p.A. dichiarava la propria disponibilità ad assumere la gestione del servizio al prezzo annuo di euro 3.400.000,00 o.f.e. e che per tale ragione la trattativa era stata sospesa;

ritenuta l'opportunità, al fine di garantire l'erogazione del servizio alle migliori condizioni tecnico economiche, di provvedere all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di durata pluriennale in modo tale da assicurare la più ampia pubblicità, partecipazione e concorrenzialità, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della Direttiva 2004/18/ CE a maggior tutela dell'amministrazione regionale;

dato atto che, nell'imminenza dell'apertura della stagione sciistica 2012/2013, anche in considerazione dei tempi necessari all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria già menzionate, allo scopo di assicurare l'utilizzo degli impianti realizzati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali, per non vanificare i relativi investimenti pubblici, occorre provvedere con urgenza all'affidamento del servizio portando a conclusione la trattativa già avviata e demandando a successivi atti l'indizione delle citate procedure di gara da effettuarsi ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria innanzi citata;

ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di limitare la durata dell'affidamento al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di cui sopra, in deroga a quanto previsto nella fase iniziale della selezione, e pertanto per la stagione sciistica 2012/2013 e nell'ambito dell'importo massimo, pari a tre milioni di euro o.f.e., posto a base della procedura di cui sopra ;

ritenuta quindi l'opportunità di adeguare le disposizioni contrattuali già inizialmente previste nel citato avviso pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17.5.2012 alla ridotta durata dell'affidamento anche in ragione della difficile situazione finanziaria in cui versa l'Ente, a condizione che le modificazioni apportate non costituiscano modifiche sostanziali delle clausole contrattuali richiamate nell'avviso pubblico e nel successivo invito all'Impresa Sestrieres a presentare offerta, così come riportate nella Nota Prot. 24711/DB0700 del 12.6.2012;

ritenuto pertanto di autorizzare, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica in premessa evidenziate, gli Uffici competenti, stante l'indifferibile urgenza e l'interesse pubblico, a proseguire la trattativa già avviata con l'Impresa Sestrieres S.p.a. alle condizioni e principi generali di seguito esposti:

1. l'affidamento riguarda la stagione sciistica 2012/2013 e scadrà il 30.5.2013 ;
2. il servizio di innevamento artificiale avrà ad oggetto quanto individuato nel documento denominato scheda tecnica allegato all'avviso pubblicato sul B.U. n. 20 del 17.5.2012;
3. la Società dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per danni da responsabilità civile legata all'uso degli impianti nonché apposita polizza assicurativa per i rischi connessi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro;
4. dovranno essere poste a carico dell'appaltatore le manutenzioni ad esclusione di tutti gli interventi di sostituzione parziale o totale degli impianti derivanti da eventi non prevedibili o da difetti progettuali e/o costruttivi e comunque a cause non imputabili al gestore;
5. prevedere la possibilità per la Regione di avvalersi, per la verifica della gestione tecnica e amministrativa del servizio, di soggetti terzi;

6. l'impegno per la Regione a provvedere, nelle more dell'adozione degli atti amministrativi e contrattuali per l'affidamento del servizio, a consegnare, a mezzo di apposito verbale, all'Impresa gli impianti di sua proprietà, ai fini della custodia e gestione degli stessi per l'espletamento delle attività di manutenzione;

dato atto che alla copertura del costo massimo pari ad € 3.630.000 o.f.c. derivante dal suddetto servizio, si farà fronte con le risorse di cui all'UPB 18001 – Cap. 182843/2012 che presenta la necessaria dotazione finanziaria;

ritenuto pertanto di demandare alle Direzioni Regionali Turismo, Cultura e Sport, Risorse Umane e Patrimonio e Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica, secondo le rispettive competenze, la messa in atto di tutti gli adempimenti amministrativi e contrattuali idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione per lo svolgimento di trattativa, alle condizioni di cui sopra, con la Società Sestrieres S.p.A. per l'affidamento alla medesima del servizio di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico "Via Lattea" così come meglio individuati nell'avviso pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17.5.2012;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

- di impegnare le Direzioni Regionali Turismo, Cultura e Sport, Risorse Umane e Patrimonio e Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica, secondo le rispettive competenze, a mettere in atto tutti gli adempimenti amministrativi e contrattuali idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione e provvedere, alle condizioni e ai principi generali in premessa esposti, allo svolgimento di trattativa con la Società Sestrieres S.p.A., per l'affidamento alla medesima del servizio di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico "Via Lattea" così come meglio individuati nell'avviso pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 17.5.2012;

- di dare atto che alla copertura del costo massimo pari ad € 3.630.000 o.f.c., derivante dal suddetto servizio, si farà fronte con le risorse di cui all'UPB 18001 – Cap. 182843/2012 che presenta la necessaria dotazione finanziaria.

Il presente provvedimento deliberativo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)